



19265/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/03/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIANA FERRUA

Dott. SILVANA DE BERARDINIS

Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO

Dott. GERARDO SABEONE

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

SENTENZA

- Presidente - N. 52h

- Consigliere - REGISTRO GENERALE

- Consigliere - N. 25090/2011

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) D G N. IL 23/12/1956

avverso la sentenza n. 198/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
09/03/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2012 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. GERARDO SABEONE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Eduardo Scordina*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

hb

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 9 marzo 2011, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste del 17 settembre 2008 che aveva condannato D G per i reati di procurato allarme per l'Autorità e minacce aggravate da motivi di odio etnico in danno dell'Istituto

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) ~~una~~ violazione di legge in merito alla sussistenza della contestata minaccia difettando il soggetto passivo del delitto di minacce, che non può essere una persona giuridica;

b) ~~una~~ ulteriore violazione di legge in merito alla mancata esclusione dell'aggravante delle finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso di cui all'articolo 3 della legge 205/93.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, innanzitutto, come i motivi di ricorso risultino simili se non identici a quelli presentati in sede di appello e logicamente disattesi dalla Corte territoriale, per cui il ricorso sarebbe già affetto da una genericità ai limiti dell'inammissibilità.

2. In ogni caso, quanto al primo motivo, correttamente i Giudici del merito hanno affermato la sussistenza del contestato delitto di minaccia, avendone ravvisato, quale soggetto passivo, il personale dell'Istituto
 e quale elemento oggettivo l'inserimento, nella lettera inviata a tale Istituto, di polvere bianca con riferimento alla sostanza tossica dell'antrace e delle frasi deliranti contenenti riferimenti di odio razziale ed etnico.

3. Quanto al secondo motivo, l'orientamento venutosi a consolidare nella giurisprudenza di questa Sezione e che non merita ripensamento è quello

secondo cui, per la configurazione dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (D.L. n. 122 del 1993, articolo 3, conv. in L. n. 205 del 1993), non sia necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulativi, giacché ciò varrebbe ad escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone (v. Cass. Sez. V 11 luglio 2006 n. 37609).

La circostanza aggravante in parola è configurabile, inoltre, quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente (v. la citata Cass. Sez. V 23 settembre 2008 n. 38591 nonché, di recente, Cass. Sez. V 29 ottobre 2009 n. 49694 e 28 gennaio 2010 n. 22570).

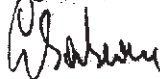
4. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6/3/2012.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

